

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO AI LAVORATORI DISABILI, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELL'ARPA DELLA VALLE D'AOSTA, SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

Il Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in esecuzione dei provvedimenti n. 51 dell'11 giugno 2012 (*dotazione organica dell'ARPA*) e n. 6 del 15 febbraio 2018 (*Individuazione del fabbisogno*), ai sensi del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996 n. 6) e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso per soli esami finalizzato alla copertura a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato di un posto di assistente amministrativo, vacante nella pianta organica agenziale e riservato a lavoratori disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68, con inquadramento giuridico ed economico nella categoria C, del CCNL del comparto Sanità, in conformità alle normative contrattuali vigenti (articolo 4 dell'accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali delle categorie del comparto unico regionale e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale – SSN).

Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico, rapportato alle 20 ore settimanali:

- stipendio tabellare iniziale annuo di € 11.304,55
- indennità di bilinguismo pari a € 1.259,13;
- tredicesima mensilità € 942,05;
- trattamento accessorio come definito in contrattazione decentrata.

Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Articolo 1

**RISERVA DI POSTI PER GLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO AL LAVORO**

1. Il posto è riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi degli artt. 1, 7 e 8 della legge 68/1999.
2. I destinatari della riserva sono i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato tenuto dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati della Regione Valle d'Aosta e dai corrispondenti centri italiani, e in particolare:
 - a. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
 - b. persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
 - c. persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381;

d. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3. L'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla procedura selettiva, ma per l'assunzione all'esito della procedura concorsuale.
4. Il candidato non iscritto al suddetto elenco deve produrre all'Ufficio concorsi, entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione attestante l'invalidità e la relazione conclusiva con la valutazione delle capacità lavorative, con le modalità indicate all'art. 6.

Articolo 2

RISERVA DI POSTI FF.AA.

1. La frazione di posto riservato alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3 e all'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 non deve essere accantonata in quanto il posto è riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi della legge n. 68/99.

Articolo 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università. Per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo art. 4;
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 68/99 come da articolo 1 del presente bando;
2. I candidati devono inoltre:
 - a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) aver compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - c) essere idonei fisicamente alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'ARPA ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
 - d) conoscere le lingue italiana e francese;
 - e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
 - g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (data scadenza bando). Decorso tale termine, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. I requisiti devono essere posseduti anche al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 4

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:
 - a) (esclusivamente per il diploma) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza Albert Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);
oppure
 - b) (per qualsiasi titolo) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca mediante raccomandata A/R. entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
2. Al fine dell'ammissione alla procedura selettiva è necessario allegare alla domanda on line, in formato elettronico, copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione dello stesso.
3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Articolo 5

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
 - b) codice fiscale;
 - c) residenza e ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
 - d) recapito telefonico ed e-mail;

- e) di aver diritto alla riserva dei posti, di cui all'art. 1, allegando la documentazione in caso di non iscrizione alle liste di collocamento mirato (certificazione attestante l'invalidità e la relazione conclusiva con la valutazione delle capacità lavorative);
- f) (eventuale) di essere iscritto all'elenco del collocamento mirato, precisando il Comune/Provincia del centro per l'impiego;
- g) gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
- h) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 9, entro la data di scadenza del bando (allegare la ricevuta del versamento alla domanda on line);
- i) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- j) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- k) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
- l) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- m) di aver raggiunto il 18° anno di età;
- n) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, l'indicazione dell'Istituzione scolastica e del Comune presso il quale è stato conseguito, nonché l'anno scolastico di conseguimento;
- o) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- p) (eventuale) di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 4 (è possibile allegare la richiesta per l'avvio dell'iter e la ricevuta di spedizione in formato elettronico);
- q) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo articolo 13;
- r) (eventuale) richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, o l'eventuale richiesta di prove differenziate di cui al successivo art. 13, commi 5 e 6;

- s) (eventuale) richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli art. 6 e 7;
- t) (eventuali) titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 16;
2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni mediche nel caso previsto alle lettere r) e s), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITA'

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura selettiva con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap e conseguentemente deve:
- specificare, nella domanda online, lo strumento di ausilio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - produrre copia della certificazione attestante la disabilità, rilevato a seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti, allegandola alla domanda online, in formato elettronico.

Articolo 7

DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1:
- dichiarare, nella domanda online, gli strumenti compensativi di cui necessita e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;
 - produrre copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL, dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disturbo ai fini di valutare se accordare o meno gli ausili richiesti, allegandola alla domanda online, in formato elettronico.

Articolo 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro l'**8 giugno 2018**. La procedura sarà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.
2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata nel successivo art. 10 costituisce motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet a decorrere dall'**8 maggio 2018**, data di pubblicazione del bando della procedura selettiva.

Articolo 9

CONTRIBUTO DI AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando (**8 giugno 2018**), **pena l'ammissione con riserva alla procedura selettiva**, effettuare un versamento non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci), intestato a ARPA Valle d'Aosta, con la seguente causale di versamento: *Contributo per l'ammissione al concorso per Assistente amministrativo C – Cognome e Nome* (indicare nome e cognome del candidato che intende partecipare al concorso).
2. Il versamento deve avvenire mediante la seguente modalità:
 - bonifico bancario su conto corrente bancario intestato ad ARPA Valle d'Aosta, Codice IBAN: IT36 K056 9601 2000 0007 1041 X49;
per i bonifici dall'estero lo SWIFT-BIC CODE è il seguente: POSOIT22;
3. Il controllo dell'avvenuto pagamento è effettuato d'ufficio, copia del versamento può essere allegata alla domanda on line.

Articolo 10

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda on line, occorre preliminarmente effettuare la registrazione nell'apposito link, presente sul sito agenziale, nella sezione concorsi, al fine di attivare l'utenza.
2. Per la registrazione occorre seguire le indicazioni contenute nell'apposita guida pubblicata nella sezione concorsi, e inserire i dati anagrafici dell'utente che utilizzerà il programma (N.B. il cognome ed il nome devono essere quelli del candidato che si iscriverà alla procedura selettiva). Fare attenzione a scrivere correttamente l'indirizzo mail e a non inserire una PEC, altrimenti non si ricevono le credenziali di accesso.
3. A seguito di questa operazione il programma invierà una email di attivazione dell'utente, cliccando sul tasto ATTIVA UTENTE, verrà attivato il profilo e si potrà procedere ad effettuare il login, con le proprie credenziali indicate in fase di registrazione. In caso di mancata ricezione dell'email, si consiglia di verificare anche nella posta indesiderata/spam se l'email è pervenuta.
4. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, seguendo le indicazioni fornite nella guida. Se l'Ufficio competente accoglie tale richiesta, il candidato potrà presentare una nuova domanda.
L'annullamento delle domande già inoltrate potrà essere richiesto, fino al giorno antecedente al termine utile di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva.
5. La guida completa di supporto per le fasi di registrazione e di compilazione della domanda on line è pubblicata sul sito internet agenziale www.arpa.vda.it nella sezione concorsi e può essere oggetto di aggiornamento durante il periodo di pubblicazione del bando.

Articolo 11

ESCLUSIONI DAL CONCORSO

1. L'esclusione dalla procedura selettiva è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3, comma 1;

- b) omissione nella domanda online delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. a), e), j), k), l), n);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 10;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda nei termini di cui all'art. 12, nel caso di ammissione con riserva;
 - e) mancata consegna della copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 4), entro il termine di scadenza del bando.
2. L'esclusione è comunicata al candidato con indicazione delle motivazioni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata.
 3. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 12

AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicato sul sito istituzionale all'Albo on line e nella sezione concorsi. La data di pubblicazione all'albo on line dell'ARPA ha valore di comunicazione diretta e personale ai destinatari.
2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione. L'irregolarità deve essere sanata con le seguenti modalità:
 - consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle 14.30 alle 16.00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARPA - Ufficio gestione del personale, Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 Saint Christophe (Aosta);
 - invio a mezzo fax (0165/278555), l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio gestione del personale al fine di verificare la completa ricezione;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arpavda@cert.legalmail.it esclusivamente tramite la propria personale casella PEC.
 - procedura informatizzata, già utilizzata per la presentazione della domanda on line.
3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve pervenire all'ARPA, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **a pena di esclusione**, entro le ore 14.00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 13

ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. I candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella

scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, per lo svolgimento delle prove d'esame, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della regione Valle d'Aosta – sezione Concorsi.
3. Coloro che non riportano una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle prove d'esame di cui al successivo articolo 14.
4. Possono essere esonerati dall'accertamento linguistico:

a) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

b) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – o per la 'Categoria D/qualifica dirigenziale' presso l'ARPA, o nella categoria C nelle posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/qualifica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – o per la 'Categoria D/qualifica dirigenziale' presso l'ARPA, o nella categoria C nelle posizioni "categoria C – posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/qualifica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) e DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). Nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre allegare l'attestato alla domanda on line;

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della

piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. È soggetto ad esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp., approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da allegare alla domanda on line.
6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve allegare alla domanda on line apposita certificazione medica.
7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.
8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio Gestione del personale, entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.
9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Articolo 14 PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame comprendono:
 - a) una **prima prova scritta** vertente sulle seguenti materie:
 - atti e procedimenti amministrativi (legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto legislativo 18 aprile 2013 n. 33);
 - appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50):
 - modalità di affidamento - principi comuni;
 - contratti a rilevanza comunitaria e sotto soglia;
 - procedura di affidamento;
 - aggiudicazione ed esecuzione;
 - b) una **seconda prova pratica**, vertente sugli argomenti oggetto della prima prova scritta, consistente nella predisposizione di un atto amministrativo attraverso l'utilizzo di un personal computer, mediante software di Office Automation.

- c) una **prova orale** vertente sugli argomenti oggetto delle prove scritte, nonché su:
- nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (legge regionale 29 marzo 2018, n. 7);
 - nozioni di contabilità pubblica: bilancio armonizzato - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - bilanci di previsione finanziari;
 - criteri per la specificazione e classificazione delle spese;
 - impegni di spesa;
 - liquidazione della spesa;
 - gestione dei residui;
 - principi generali (allegato 1 al decreto);
 - codice di comportamento del pubblico dipendente (deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2013, n. 2089).

Articolo 15

INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla Commissione esaminatrice, saranno pubblicati all'Albo on line del sito istituzionale dell' ARPA (www.arpa.vda.it) e nella sezione concorsi. La pubblicazione all'Albo on-line ha valore di comunicazione diretta e personale ai destinatari, ai fini del rispetto del termine di 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.
2. I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e presso la sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia stata la ragione dell'assenza, anche se ricorrano cause di forza maggiore. I candidati non possono richiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
3. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
4. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante affissione all'ingresso della sede ARPA e contestuale pubblicazione sul sito web agenziale www.arpa.vda.it nella sezione concorsi;
5. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.

Articolo 16

TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
- b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Articolo 17

GRADUATORIA

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice rimette gli atti al Direttore generale dell'ARPA. La graduatoria definitiva è approvata dal Direttore generale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e all'albo on line dell'ARPA, per 15 giorni consecutivi.

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) decorre il termine per le eventuali impugnative. L'idoneità è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.

4. La graduatoria ha validità triennale dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la co-

apertura di altri posti di assistente amministrativo, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi della legge 68/1999 che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi di lavoro temporaneo o parziale.

5. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria da cui è stata effettuata la chiamata.

Articolo 18

CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'ARPA potrà procedere ad effettuare debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Articolo 19

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il candidato dichiarato vincitore della presente procedura selettiva nonché gli altri candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. Il candidato risultato primo fra gli idonei, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, saranno inoltre sottoposti ad un controllo sanitario preventivo allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui saranno adibiti, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). L'assunzione è quindi subordinata al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni, da parte del medico competente, sulla scorta dell'esito della visita pre-assuntiva.
3. L'Ufficio Gestione del Personale si occuperà di acquisire d'ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione.

Articolo 20

PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Articolo 21

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo stesso bando di concorso, anche a seguito delle verifiche previste dagli articoli 18 e 19, ovvero che non sottoscrivano il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica di cui all'articolo 19, sono dichiarati esclusi dalla graduatoria di merito. L'ARPA provvederà all'assunzione di altro aspirante che ha conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 22

DIRITTO DI ACCESSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Articolo 23

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti, di cui al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 come combinate con la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 contenente la nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Articolo 24

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che:
 - a) il titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, loc. Grande Charrière, 44, 11020 Saint-Christophe (Ao), nella persona del rappresentante legale;
 - b) i dati conferiti dal concorrente verranno trattati da ARPA esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura di concorso, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro), anche per il tramite del portale messo a di-

sposizione dalla società incaricata da ARPA per la gestione della fase di acquisizione delle domande on line;

- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Agenzia responsabile dei procedimenti finalizzati all'espletamento del concorso, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;
 - i componenti della commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (articolo 39 del d.lgs. 196/2003);
- f) saranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di 'Trasparenza';
- g) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei;
- h) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Articolo 25

INFORMAZIONI VARIE

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio del Personale sito in 11020 Saint-Christophe, AOSTA, località Grande Charrière n. 44, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 (☎ 0165/278507); oppure scrivendo alla seguente mail: personale@arpa.vda.it.
Eventuali ulteriori informazioni inerenti la procedura saranno pubblicate sul sito internet agenziale www.arpa.vda.it.

Il Direttore generale
Giovanni Agnesod